

# SEZIONE LAVORO

Causa n. XXX/2023

Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.

Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice dott. XXXXX XXXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente l'avv. Zampieri

per la parte convenuta il dott. XXXXXX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.

In particolare, l'avv. Zampieri da atto di avere integrato la documentazione come richiesto: poiché la diffida è del 6.9.2023, la prescrizione inizia a decorrere dal 26.9.2018 quindi nessuna prescrizione è decorsa.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.

Il Giudice

Dott. XXXXX XXXX





## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### TRIBUNALE DI VERONA

#### Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXX XXXX, all'udienza del 14/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

### **SENTENZA**

nella causa di lavoro n. XXXX / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 07/11/2023 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione

da

XXXX XXXX (C.F. XXXXX), con il patrocinio degli avv.ti MANISCALCO MARIA, GANCI FABIO, ROSA DENIS, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it, avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it, waltermiceli@pecavvpa.it, fabioganci@pecavvpa.it, denis.rosa@venezia.pecavvocati.it e maria.maniscalco@ordineavvocativicenza.it)

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271), con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. del dott. XXX XXXX elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico (uspvr@postacert.istruzione.it)

# Motivi della decisione

1.Con ricorso depositato il 7.11.2023 Talamo Ivano ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito esponendo di essere insegnante al momento del deposito del ricorso in forza di contratto a tempo determinato dal 1.9.2023 al 31.8.2024 presso I.S. E.Bolisani di





Isola della Scala (VR), documentando, in corso di causa, di essere stato immesso in ruolo dal 1.9.2024 e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: "IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente; IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica", di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a





tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente.

Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018".

2.Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed ha chiesto, previa riunione ad altri procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il Ministero ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.

3. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito precisati.

4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: "La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero". Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di





paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).

- 5.Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: "la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile". Il riferimento all'anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro, ossia per l'a.s. 2023/2024, tanto più che riconoscere il beneficio a fine anno scolastico avrebbe poco senso in relazione alla ratio della norma che mira a garantire la formazione continua e in corso di anno scolastico dei docenti. Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
- 6. Il ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come anche confermato dall'amministrazione convenuta, docente di ruolo, quindi sicuramente "interno" al sistema delle docenze scolastiche, ha comprovato dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
- 7. L'eccezione di prescrizione con riferimento all'a.s. 2018/2019 risulta infondata in quanto per tale anno scolastico il *dies a quo* deve ritenersi il 26.9.2018 e risulta essere stata inviata idonea diffida a mezzo PEC in data 6.9.2023 (doc. 7 ric. come integrato mediante deposito telematico del 9.11.2024).
- 8. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: "Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione". L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora "interni" al sistema





scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della "carta docenti", poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

- 9. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
- 10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.

# P.O.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- condanna il Ministero convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- 3. condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre alla maggiorazione del 10% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Verona, 14.11.2024

IL GIUDICE





